



PROCURA FEDERALE

Roma, 16 ottobre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1. sig. **MILANESE MAURO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
2. sig. **D'ANIELLO GIUSEPPE**, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.:
per la violazione di cui all' art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 2 luglio 2018 ai fini dell'iscrizione al Campionato 2018/2019, l'originale di una fideiussione risultata, dopo idonea verifica da parte della Banca Popolare Pugliese che l'aveva emessa, non veridica e priva di qualsiasi validità ed efficacia. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
3. la Società **U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.**:
– per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., e dal sig. D'Aniello Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l. .